



Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

**OGGETTO : PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 88 BIS E 91 DEL REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

Ufficio SERVIZI DEMOGRAFICI
FMP/rm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 61 del 18/03/2008

**L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIOOTTO del mese di MARZO, alle ore 14.30, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.**

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
SACCHI Massimo	SINDACO	SI
FUSARI Pietro Fabio	VICE-SINDACO	SI
AIRAGHI Renzo	ASSESSORE	SI
BIANCHI Emilio	ASSESSORE	SI
CIPRESSI Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
NARDI Vincenzina	ASSESSORE	SI
LUPACCINI Simona	ASSESSORE	SI
VICARIOTTO Laura	ASSESSORE	NO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. Dott. Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SACCHI Massimo** Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi

**OGGETTO : PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 88 BIS E 91 DEL REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA****LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 219 del 19/07/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 91, modificato con deliberazione di C.C. n. 44 del 31/10/2007, che così recita:

Spettano al Comune i rimborsi per rinunce di concessioni stipulate prima del 21/03/2005 e al Gestore quelle stipulate successivamente a tale data, con le seguenti modalità:

a) in caso di rinuncia ad una sepoltura in campo giardino ventennale:

- rimborso richiesto tra il primo ed il quinto anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;

- rimborso richiesto nel sesto anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 40% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;

- rimborso richiesto nel settimo anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 30% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;

- rimborso richiesto nell'ottavo anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 20% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;

- rimborso richiesto nel nono anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 10% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;

- nessun rimborso é dovuto qualora richiesto dal decimo al ventesimo anno dalla data di concessione;

b) in caso di rinuncia ad una sepoltura in colombaro, celletta-ossario, nicchia cineraria, cripta, tomba di famiglia il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione:

c) nessun rimborso é dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura decennale;

d) in caso di rinuncia ad una concessione perpetua il concessionario ha diritto alla concessione gratuita di una celletta-ossario quarantennale, comprensiva della lastra di marmo dove verranno apposte le incisioni relative ai dati del defunto. Nel caso in cui, a seguito rinuncia, i resti o le ceneri della salma vengano collocati in un altro colombaro o in una cripta o in una tomba di famiglia, il concessionario ha diritto alla tumulazione gratuita della cassetta-ossario o dell'urna cineraria.

Ritenuto opportuno, in considerazione delle esigenze che di volta in volta emergono dalle richieste che pervengono al Gestore, Società S.C.S. S.r.l. di Milano, da parte dei cittadini, di introdurre nel Regolamento di Polizia Mortuaria, nel caso in cui venga richiesto un

avvicinamento tra coniugi, coppie di fatto, tumulati a distanza di non più di un anno (365 giorni) tra loro, la possibilità di concedere l'acquisto dei loculi adiacenti con il solo costo della tumulazione e traslazione, con le tariffe in vigore, a condizione che si rinunci al rimborso dovuto per i loculi precedentemente acquistati;

Ritenuto altresì opportuno modificare l'art. 91 togliendo dal testo, al punto b) la parte in cui si cita:

“cripta, tomba di famiglia “

in quanto tale disposizione si riferisce nello specifico solo a sepolture individuali e pertanto la citazione riportata è da considerarsi un mero errore materiale;

Visto inoltre l'art. 88 *bis* del vigente Regolamento e ritenuto che le disposizioni ivi contenute possano rientrare nel testo dell'art. 91, diventandone parte integrante, mediante l'introduzione di una ulteriore modifica al punto d) che risulterebbe così adeguato:

d) in caso di rinuncia ad una concessione perpetua, ovvero nel caso in cui il congiunto presenti un contratto di concessione perpetua o altra documentazione atta a dimostrare incontrovertibilmente la perpetuità della concessione, il concessionario ha diritto alla concessione gratuita di una celletta-ossario quarantennale, comprensiva della lastra di marmo dove verranno apposte le incisioni relative ai dati del defunto non sarà previsto alcun costo per gli assegnatari escluso quello relativo alla realizzazione delle incisioni sulla lastra. Nel caso in cui, a seguito rinuncia, i resti o le ceneri della salma vengano collocati in un altro colombaro, il concessionario ha diritto alla tumulazione gratuita della cassetta-ossario o dell'urna cineraria.

Ritenuto di conseguenza superato l'art. 88 *bis*, e considerato opportuno procedere all'abrogazione dello stesso;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) per i motivi espressi in premessa, di portare all'approvazione del primo Consiglio Comunale utile le seguenti modifiche apportate all'art. 91 del Regolamento di Polizia Mortuaria e precisamente:

Art. 91

Spettano al Comune i rimborsi per rinunce di concessioni stipulate prima del 21/03/2005 e al Gestore quelle stipulate successivamente a tale data, con le seguenti modalità:

a) in caso di rinuncia ad una sepoltura in campo giardino ventennale:

- rimborso richiesto tra il primo ed il quinto anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore al momento della

stipula della concessione;

- rimborso richiesto nel sesto anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 40% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- rimborso richiesto nel settimo anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 30% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- rimborso richiesto nell'ottavo anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 20% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- rimborso richiesto nel nono anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 10% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- nessun rimborso é dovuto qualora richiesto dal decimo al ventesimo anno dalla data di concessione;

b) in caso di rinuncia ad una sepoltura in colombaro, celletta-ossario, nicchia cineraria, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione:

c) nessun rimborso é dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura decennale;

*d) in caso di rinuncia ad una concessione perpetua, **dimostrata anche mediante idonea documentazione atta a dimostrare incontrovertibilmente la perpetuità della concessione**, il concessionario ha diritto alla concessione gratuita di una celletta-ossario quarantennale, comprensiva della lastra di marmo dove verranno apposte le incisioni relative ai dati del defunto **non sarà previsto alcun costo per gli assegnatari escluso quello relativo alla realizzazione delle incisioni sulla lastra**. Nel caso in cui, a seguito rinuncia, i resti o le ceneri della salma vengano collocati in un altro colombaro, o in una cripta o in una tomba di famiglia il concessionario ha diritto alla tumulazione gratuita della cassetta-ossario o dell'urna cineraria.*

2) di introdurre all'art. 91 un nuovo punto che così reciti:

e) nel caso in cui venga richiesto un avvicinamento tra coniugi, coppie di fatto, tumulati a distanza di non più di un anno (365 giorni) tra loro, viene concessa la possibilità di acquistare due loculi adiacenti con il solo costo della tumulazione e traslazione, con le tariffe in vigore, a condizione che si rinunci al rimborso dovuto per i loculi precedentemente acquistati. Rimarranno a carico del concessionario eventuali costi fiscali.

3) di abrogare l'art. 88 bis , per i motivi espressi in premessa;

4) di comunicare al Gestore, Società S.C.S. S.r.l. di Milano, che tali modifiche verranno sottoposte per l'approvazione nel primo Consiglio Comunale utile;

5) di dichiarare, con votazione separata, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Sacchi Massimo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi

dalla Residenza Municipale, li _____

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Terrizzi

Settimo Milanese, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE